

**Regolamento
per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio
di cui all'art.62 del CCNL del Comparto Sanità del 2.11.2022**

Il giorno 14/11/2023 alle ore 11.30, ha avuto luogo l'incontro presso l'aula A della Palazzina della Direzione tra:

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA DELL'AZIENDA OSPEDALE-
UNIVERSITA' PADOVA:**

Direttore Amministrativo
(delegato dal Direttore Generale)

.....FIRMATO.....

Direttore Sanitario

.....FIRMATO.....

Sostituto Responsabile
UOC Risorse Umane, Personale Universitario in
Convenzione e Rapporti con l'Università

.....FIRMATO.....

Direttore
UOC Direzione delle Professioni Sanitarie

.....FIRMATO.....

Direttore
UOC Direzione Medica

.....FIRMATO.....

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE
SINDACALE:**

RSU:

.....

FP CGIL:

.....FIRMATO.....

CISL FP:

.....FIRMATO.....

UIL FPL:

.....FIRMATO.....

FIALS:

.....

NURSING UP:

.....

NURSIND:

.....

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono il presente documento che verrà inviata al Collegio sindacale, in applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e secondo le procedure di cui all'art.10, comma 6, del CCNL 2 novembre 2022, nel testo che segue.



REGIONE DEL VENETO

Azienda
Ospedale
Università
Padova

COMPARTO SANITÀ

Regolamento per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art.62 del CCNL del Comparto Sanità del 2.11.2022

Padova, __14/11/2023__

In linea con quanto previsto nel sistema delle relazioni sindacali disciplinato nel CCNL 2019-2021 Comparto Sanità del 2/11/2022, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale si sono confrontate al fine di addivenire ad un documento condiviso sulla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, ai sensi dell'art.62 del CCNL citato. Le parti sottoscrivono in data odierna il presente regolamento.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.

.....FIRMATO.....

.....FIRMATO.....



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

**CCNL COMPARTO SANITA', TRIENNIO 2019-2021, ART. 62
(STIPULATO IN DATA 2/11/2022)**

INDICE

PREMESSA

ART. 1 CONCESSIONE DELL'ISTITUTO

ART. 2 PERMESSI ATTRIBUIBILI

ART. 3 PERMESSI PER ESAMI

ART. 4 BENEFICIARI

ART. 5 CRITERI DI PRIORITA'

ART. 6 ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

ART. 7 MODALITA' DI UTILIZZO

ART.8 – PERCORSI TELEMATICI

ART. 9 NORME FINALI

PREMESSA

I permessi retribuiti per motivi di studio sono previsti al fine di garantire il diritto allo studio ed all'istruzione del singolo dipendente e sono disciplinati dall'art.62 del CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022.

L'art.62 del CCNL garantisce il diritto allo studio mediante la concessione di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore, presso l'Azienda Ospedale Università Padova all'inizio di ogni anno.

ART. 1 - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO

(co. 1- 2 - 3 - 12 art. 62 CCNL)

L'istituto di cui trattasi è concesso al personale dell'area comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; i permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.

Nell'ambito del medesimo limite percentuale essi sono concessi nella misura massima individuale di 150 ore, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art.10 della legge n.300 del 1970.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale il permesso è concesso proporzionalmente alla prestazione lavorativa :

tempo pieno	36 ore	150 ore
tempo parziale	30 ore	125 ore
tempo parziale	24 ore	100 ore
tempo parziale	18 ore	75 ore

ART. 2 - PERMESSI ATTRIBUIBILI

(co. 4 - 5 art. 62 CCNL)

I permessi di cui sopra sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuola di istruzione

primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

Nell'ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea, finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6 dell'art. 62 CCNL 2019/2021.

Al fine di favorire una proficua contrattazione l'Amministrazione si impegna a presentare annualmente le casistiche/tipologie dei corsi relativi alle domande pervenute.

I permessi possono essere utilizzati per frequentare tirocini obbligatori per il conseguimento del titolo di studio, a condizione che lo svolgimento sia obbligatoriamente previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. Il richiedente deve allegare alla domanda il Piano formativo previsto dall'Università e dovrà presentare la Convenzione stipulata tra l'Università e l'Ente formativo ospitante.

ART. 3 - PERMESSI PER ESAMI

(co. 11 art. 62 CCNL)

Ai sensi del vigente CCNL, per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nell'art.2, il dipendente, in alternativa ai permessi per studio, può utilizzare per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal vigente CCNL, art. 50, per la partecipazione ad esami/concorsi.

ART. 4 - BENEFICIARI

(co. 5 - 10 art. 62 CCNL)

Il beneficio è concesso al personale dell'area comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Il periodo di utilizzo è compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il dipendente ammesso ad usufruire dei permessi ha diritto all'assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né a prestazioni di lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale.

I permessi di cui al presente regolamento sono concessi per la sola frequenza dei corsi coincidenti con l'orario di lavoro, e/o attività legate ed eventuale tirocinio, mentre non sono essere concessi per esigenze di preparazione degli esami e della tesi, né per altre attività complementari, come i colloqui con i docenti o per espletare pratiche di segreteria.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio obbligatorio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. L'interessato è tenuto a concordare con il Direttore/Responsabile/Coordinatore dell'Unità Operativa di appartenenza le modalità di utilizzazione sulla base di una programmazione dei permessi in oggetto.

Tale programmazione presuppone che il richiedente assegnatario dei permessi comunichi al proprio Direttore/Responsabile/Coordinatore entro il giorno 20 del mese, i giorni di assenza per motivi di studio che intenderà utilizzare il mese successivo, al fine di consentire la programmazione completa di tutti gli istituti contrattuali richiesti dal personale incardinato nell'Unità Operativa.

Le ore a disposizione per la fruizione dei permessi per studio non utilizzate entro l'anno solare non possono essere utilizzate nell'anno solare successivo.

In caso di rapporto di lavoro di durata inferiore l'anno solare, a causa di cessazioni o interruzione del servizio per dimissioni, trasferimenti o assenze dovute a maternità, aspettative, congedi, malattie – per un periodo, non continuativo, superiori a 30 giorni –, i permessi retribuiti di cui sopra sono ridotti in porzione ai mesi effettivamente lavorati.

I permessi per studio non vengono riconosciuti ai richiedenti con lo status di studente fuori corso in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 19610/2020.

ART. 5 - CRITERI DI PRIORITA'

(co. 6 - 7- 8 art. 62 CCNL)

Qualora il numero delle richieste superi il limite dei permessi disponibili l'Amministrazione provvederà a formare una graduatoria dei richiedenti accordando la precedenza ai dipendenti che frequentino:

- corsi di scuole di istruzione primaria;
- corsi di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale;
- corsi universitari;
- corsi post universitari, master, specializzazioni, dottorati di ricerca non svolti in congedo - altre tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento organizzati dall'Unione Europea, finalizzati all'acquisizione di specifiche professionalità, ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.

La priorità è accordata nel seguente ordine:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post - universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che nell'ordine, frequentino sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, fermo restando, per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) b), nonché i dipendenti di cui al comma 4 dell'art.1;

Qualora a seguito dei criteri sopraindicati sussistano ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Qualora il dipendente inserito utilmente in graduatoria comunichi formalmente la rinuncia al beneficio in oggetto, la Struttura competente provvederà allo scorrimento della graduatoria. Se il dipendente decide di non utilizzare i permessi studio assegnati, e non comunica la rinuncia agli stessi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, ai fini della stesura della eventuale graduatoria dell'anno successivo i permessi si intendono come usufruiti.

ART. 6 - ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

Ogni dipendente interessato deve presentare, entro i termini di scadenza previsti dall'apposito avviso predisposto annualmente, la richiesta per la concessione dei permessi allegando copia del pagamento della quota di iscrizione e carta di identità.

La domanda per la richiesta dei permessi ha valenza di autocertificazione. Il dipendente è tenuto a compilare tutti i campi richiesti, allegando alla stessa il certificato di iscrizione al corso che intende frequentare, oppure ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la domanda stessa deve contenere tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire la determinazione dell'eventuale ordine di priorità.

L'autorizzazione ai permessi per studio verrà revocata, qualora dai controlli effettuati ai sensi dell'DPR 445/2000 su quanto autocertificato nella domanda, emergano situazioni diverse da quelle dichiarate dagli interessati, ferma restando la responsabilità penale e disciplinare in caso di false dichiarazioni.

Qualora il dipendente partecipi a percorsi formativi a numero chiuso dove è prevista una selezione con esito differito, deve comunque presentare la domanda entro i termini di scadenza del bando. Entro 15 giorni dalla data in cui il dipendente viene a conoscenza dell'esito della selezione, ha l'obbligo di dare comunicazione scritta con mail all'Ufficio Protocollo dell'esito allegando la copia della domanda precedentemente presentata, la certificazione dell'esito della selezione e copia del versamento effettuato per l'iscrizione.

ART. 7 - MODALITA' DI UTILIZZO

(co. 9 art. 62 CCNL)

Il dipendente beneficiario per giustificare l'assenza dal servizio e per certificare la legittimità dei permessi utilizzati e delle agevolazioni fruitive dovrà presentare con cadenza mensile ed entro il mese di riferimento, idonea certificazione in ordine alla frequenza ai corsi oltre alla certificazione che attesti l'effettivo sostenimento degli esami, anche con esito negativo.

Nel computo delle ore di permesso da concedersi per frequenza e/o per esami deve rientrare anche l'eventuale periodo di tempo necessario per raggiungere l'istituto scolastico frequentato e quello per il successivo rientro in sede, sempre che, ovviamente, tali periodi incidano, totalmente o parzialmente sull'orario di lavoro (se i viaggi vengono effettuati al fuori dell'orario di servizio, non possono essere conteggiati nel permesso studio).

Le ore di permesso studio disponibili ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo.

Ugualmente per il riconoscimento definitivo dei permessi usufruiti si applica quanto previsto dall'art.62 c.9 del CCNL 2.11.2022 che stabilisce che "per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti

anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato”.

ART.8 – PERCORSI TELEMATICI

In applicazione di quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Circolare n. 12/2011, l'utilizzo dei permessi studio per la frequenza a percorsi telematici è previsto solo per seguire lezioni, attività didattiche in modalità telematica sincrona, coincidenti con l'orario di lavoro.

Il riconoscimento dell'utilizzo dei permessi presuppone che il dipendente certifichi (attestazione rilasciata dall'ente scolastico/università /docente) che:

- il collegamento per le lezioni è avvenuto durante l'orario di lavoro;
- il collegamento alle lezioni poteva avvenire solo in quel determinato orario coincidente con l'orario di lavoro.

Per il testo della circolare si rinvia al sito www.funzionepubblica.gov.it selezionando:

- funzione pubblica - circolari e direttive- archivio 2011- circolare n.12/2011.

ART. 9 – NORME FINALI

Il presente Regolamento supera ogni altra disposizione in materia di diritto allo studio assunta precedentemente da questa Azienda. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento all'art. 62 -Diritto allo studio- del CCNL 02/11/2022 Comparto Sanità Triennio 2019-2021, nonché alle disposizioni contrattuali e normative vigenti.